

Verbale di Accordo Sindacale del 28 marzo 2018
Erogazione del buono pasto per i titolari di Legge n. 104/1992 personale

Il giorno 28 marzo 2018, presso la sede della LAZIOcrea S.p.A. sita in Via del Serafico n. 107 si è svolto l'incontro tra la delegazione aziendale rappresentata dal Presidente Albino Ruberti, assistito da Loreta Margherita Quaranta (Relazioni Sindacali) e Laura Mochi (Responsabile Risorse Umane) e la delegazione sindacale, composta dalle OO.SS. Territoriali Fp CGIL, CISL FP, UIL FPL, UIL PA, UGL TERZIARIO e dalla R.S.U.;

Premesso che

la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, prevedendo l'attribuzione di particolari benefici in favore dei lavoratori interessati;

l'art. 33, comma 6 della normativa su citata dispone che i lavoratori portatori di handicap, in situazioni di gravità, possono fruire di due ore di permessi giornalieri retribuiti (così come previsto al comma 2) e di tre giorni di permessi mensili, fruibili anche in maniera continuativa (così come previsto al comma 3). Detti permessi non sono tra loro cumulabili (art. 19 della legge 53 del 2000);


i permessi di cui sopra sono equiparati ai permessi per allattamento e prevedono analoghe modalità di fruizione (circolare INPDAP n. 49 del 2000, informativa INPDAP n. 33 del 2002 e circolare INPS n. 139 del 2002). In ragione di ciò, le ore di "permesso 104" spettanti per ciascuna giornata sono rapportate all'orario lavorativo giornaliero: qualora lo stesso sia pari o superiore a 6 ore, il lavoratore avrà diritto a n. 2 (due) ore di permesso; in tutti gli altri casi, il permesso spettante sarà pari ad 1 (una) ora;

tutto ciò premesso, le Parti convengo quanto segue:

in considerazione della natura dei suddetti permessi, delle agevolazioni previste dalla legge di riferimento e in deroga alle vigenti disposizioni di cui all'art. 13 del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (sottoscritto il 7 febbraio 2018) le Parti convengono di accordare il buono pasto ai titolari di legge n. 104/1992 personale, qualora la fruizione dei permessi orari giornalieri non consenta l'effettuazione delle sei ore di lavoro effettive e a condizione che non vengano richieste altre tipologie di permesso orario per la medesima giornata lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto





Per LAZIOcrea S.p.A.






Loreta Margherita Quaranta




Laura Mochi

Per le OO.SS. Territoriali

UIL-FPL 
UGL TERZIARIO 
CISL FP 
UILPA 


CGIL FP 

Per la RSU


COBAS 
COBAS 
UGL 
CISL FP 